

Ordinanza Corte Suprema di Cassazione, Sez. Vi Civ., maggio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio per regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento tra:

(OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 1 dicembre 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c.: "Il condomino (OMISSIS) ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Torre del Greco, avverso il decreto ingiuntivo n. 97/11 del 11 maggio 2011, emesso dal medesimo Giudice di pace in favore della s.r.l. (OMISSIS), per il pagamento di euro 280,84, oltre accessori, a titolo di quota parte del saldo dei lavori di manutenzione del fabbricato condominiale sito in (OMISSIS), e ha spiegato domanda riconvenzionale, anche nei confronti del Condominio, per accertare il costo complessivo dei lavori di appalto.

Il Giudice di pace di Torre del Greco, con sentenza n. 861/2013, ravvisata la propria incompetenza in ordine alla domanda riconvenzionale, ha dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere tanto di essa quanto anche dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed ha rimesso l'intera causa al Tribunale di Torre Annunziata, individuato quale giudice competente.

Riassunta la causa, il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza in data 10 luglio 2014, ha richiesto, d'ufficio, regolamento di competenza.

In accoglimento dell'istanza di regolamento, va dichiarata la competenza funzionale del Giudice di pace di Torre del Greco a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 20 settembre 2006, n. 20324; Sez. 3, 26 febbraio 2009, n. 4751; Sez. 6-2, 11 gennaio 2012, n. 186), infatti, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'articolo 645 c.p.c., all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente, come nella specie, i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore".

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che, pertanto, deve essere dichiarata, in accoglimento del conflitto, la competenza del Giudice di pace di Torre del Greco a conoscere della causa di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 97 del 2011 dell'11 maggio 2011;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Torre del Greco a conoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo.

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com